Avv. Francesca Miranda Patrocinatore in Cassazione

Avv. Carlo Miranda

PEC: <u>francescamiranda@ordineavvocatiroma.org</u>

MAIL: avvfrancescamiranda76@gmail.com

PEC : <u>carlomiranda@ordineavvocatiroma.org</u>

MAIL: <u>avvmirandacarlo@gmail.com</u>

TRIBUNALE DI ROMA

Sez. Fallimentare

Ricorso per ammissione Piano di Ristrutturazione dei debiti ai sensi

dell'art. 67 e ss. Del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "A Sostegno del Debitore", C.F. 96539630580 iscritto al n.403 del Registro Organismi Ministero della Giustizia - Segretariato Sociale – (All. 1) in persona del referente Avv. Alessandro Strano, C.F.STRLSN71T04C351A, con sede legale in Roma, P.le Clodio n. 12, ed ivi domiciliato, presso lo Studio dell'Avv. Francesca Miranda (MRNFNC76S54E625J) – PEC: francescamiranda@ordineavvocatiroma.org, che lo rappresenta e difende in virtù della procura rilasciata su foglio separato.

* * * * *

NELL'INTERESSE DI: La sig.ra Laura Dionisi, nata a Roma (RM), il 11/05/1970 e residente a Roma, Via del Bosco degli Arvali n.109, C.F.: DNSLRA70E51H501Y; rappresentata e difesa dall'Avv. Barbara Di Nicola del foro di Roma, con Studio in Via della Magliana Nuova n. 178, PEC: barbaradinicola@ordineavvocatiroma.org;

- Debitrice Istante -

PREMESSO CHE

- la ricorrente, che sottoscrive il presente ricorso in calce, si è rivolta all'indicato Organismo di Composizione della Crisi, per il tramite dell'Avv. Barbara di Nicola a cui ha conferito apposito mandato, per porre soluzione allo stato di sovraindebitamento in cui si è venuta a trovare, presentando apposita e formale istanza di proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi del vigente CCII ex art.67 e ss. (All. 2);
- il Referente in data 20/05/2024 intervistava la debitrice istante e sottoponeva alla medesima opportuno preventivo (All. 4) per i compensi professionali di cui al DM 202/2014, che veniva espressamente accettato in pari data. A seguito dell'istanza presentata dall'odierna istante, l'Organismo di Composizione della Crisi ha nominato gestore l'Avv. Francesca Miranda (il "Gestore"), che ha accettato l'incarico. Il Gestore ha, pertanto, provveduto alla stesura della relazione ex art. 68, comma 2, CCI (All. 3 e 4);
- la proposta di Ristrutturazione dei debiti come formulata dalla debitrice istante è corredata di tutta la documentazione prevista dall'art. 67 comma 2 e succ. modifiche della Legge 155//2017 (vd. Relazione All. 35);
- il Gestore ha provveduto ad eseguire le comunicazioni previste dall'art. 68, comma 4, CCII (All. 5) ed a svolgere le seguenti attività istruttorie, anche mediante accesso al Cassetto fiscale ed alle altre banche dati (All. 5 bis 5 ter 5 quater 5 quinquies -6);

Avv. Francesca Miranda Patrocinatore in Cassazione

Avv. Carlo Miranda

PEC: francescamiranda@ordineavvocatiroma.org

MAIL: avvfrancescamiranda76@gmail.com

PEC: carlomiranda@ordineavvocatiroma.org

MAIL: <u>avvmirandacarlo@gmail.com</u>

- la ricorrente, connessa alla domanda presentata per l'apertura della procedura della ristrutturazione dei debiti del consumatore, ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, in maniera tale da permettere sia all'Organo giudicante che a tutti i creditori coinvolti di poter decidere sull'accoglimento o meno della presente proposta, con piena cognizione di causa

- il requisito oggettivo di cui all'art. 67, comma 1, CCI, sussiste in quanto il Ricorrente si trova in una situazione di sovraindebitamento, inteso ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera c) CCI, come "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza". Con riferimento alla sussistenza in capo alla sig.ra Dionisi Laura del requisito soggettivo per poter accedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore si espone che il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza all'art. 2 comma 1 lett. E dà una definizione ampia del termine del consumatore rappresentando come la persona fisica che agisce per scopi esterni all'attività imprenditoriale artigiana o professionale eventualmente svolta. Nel caso specifico, i debiti della signora Laura Dionisi sono stati tutti contratti stante, nel 2013 la sopravvenuta incapacità (di cui viene data ampia illustrazione in narrativa e nella relazione - All. 35) di far fronte al pagamento delle rate del mutuo ipotecario contratto in data 22/10/2010 con atto a rogito Notaio Claudio Cerini - rep. 214.400/racc. 63880 – al fine dell'acquisto dell'immobile sito in Ardea Lungomare degli Ardeatini n. 46 DA ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE in regime di prima casa (All. 7);
- la ricorrente non ha usufruito dell'esdebitazione negli ultimi 5 anni ovvero non ne ha, comunque, già usufruito per due volte.
- la ricorrente, per quel che si dirà, si ritiene non abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.
- la ricorrente non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni.

* * * * *

Tutto ciò premesso, con il presente atto, l'istante, e per essa L'Organismo della Composizione e della Crisi come sopra rappresentato, difeso e domiciliato, affichè venga disposta l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore *ex* artt. 67 e ss. CCI. espone quanto segue.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO DELL'ISTANTE

L'<u>"evento shock"</u>, ossia l'evento imprevisto ed imprevedibile che ha causato l'indebitamento è da ascriversi alla sopravvenuta incapacità nel 2013 di far fronte al pagamento delle rate del mutuo ipotecario allorquando, l'stante, cessato il rapporto di lavoro con la DIELLE IMPIANTI (All. 8), sottoscriveva a settembre 2011 un contratto di collaborazione con la ADS Spa per poi essere assunta a tempo indeterminato a settembre 2013 (All. 9). L'istante, a fronte di un differente nonché "peggiorativo" trattamento economico, aggravato dalla necessità di dover acquistare a rate un veicolo (All. 10) per potersi

Avv. Francesca Miranda Patrocinatore in Cassazione

Avv. Carlo Miranda

PEC: francescamiranda@ordineavvocatiroma.org

MAIL: avvfrancescamiranda76@gmail.com

PEC : <u>carlomiranda@ordineavvocatiroma.org</u>
MAIL: <u>avvmirandacarlo@gmail.com</u>

recare presso il luogo di lavoro distante 16 Km dalla propria residenza e raggiungibile con i mezzi pubblici con significativo dispendio di tempo (veicolo precedentemente non necessario, benchè la precedente datrice di lavoro, la DIELLE IMPIANTI, avesse sede a Roma, in quanto durante la settimana lavorativa l'istante dimorava presso l'abitazione della madre per poi recarsi nella propria abitazione nel weekend) con l'intento di non rendersi morosa verso l'istituto di credito, richiedeva e otteneva dall'istituto mutuante nn. 2 moratorie la prima ad agosto 2013 e la seconda ad agosto 2014 (e terminata ad agosto 2015) (All. 11). Si precisa che l'istante prima d'allora (ovvero fino a luglio del 2013) aveva versato regolarmente le rate previste dal piano di ammortamento per un totale di € 18.699,98, A peggiorare la già fragile situazione economica della istante è intervenuta a febbraio 2016 la delibera assembleare con cui venivano appaltati dal Condominio Lungomare Ardeatini 46 i lavori di straordinaria manutenzione della palazzina per complessivi € 120.610,92 (oltre oneri e accessori) (All. 12): la ditta appaltatrice non edempieva alle obbligazioni assunte con grave nocumento patrimoniale in capo al condominio e di conseguenza alla istante a causa l'oggettività scarsa appetibilità sul mercato immobiliare del bene che già aveva subito le fluttuazioni al ribasso del mercato immobiliare. Si aggiunga che a febbraio 2017 la ADS Spa comunicava (All. 13) all'istante la riduzione della prestazione lavorativa in primis al 15% e successivamente al 30% con richiesta di intervento della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS).

A causa delle su esposte difficoltà e della morosità che si accumulava l'istante tentava invano di risolvere bonariamente la questione sia con il Condominio Lungomare Ardeatini 46 sia con l'istituto mutuante: con il primo formulando proposte di piano di rientro accordati e onorati (All. 14), con il secondo formulando nel 2019 nn. 2 proposte transattive (la seconda avente ad oggetto il versamento di € 40.000,00 all'accettazione – somma che sarebbe derivata da c.d. "colletta familiare") entrambe immotivatamente rifiutate (All. 15). In definitiva la istante, in ragione della ristrettezza finanziaria in cui si è ritrovata, nell'intento di mantenere se stessa nei limiti del decoro, si vedeva, suo malgrado, costretta a non rispettare i termini di pagamento previsti dal suddetto contratto di finanziamento. Stante il perdurante mancato pagamento delle rate del mutuo, in data 14/06/2019 l'Istituto bancario notificava regolare atto di precetto contenente l'intimazione di pagamento della somma di € 139.889,63 (All. 16), relativo alle rate scadute e non pagate sino quel momento oltre oneri e accessori della procedura. Seguiva il pignoramento dell'immobile e la successiva aggiudicazione in data 25/11/2021 nell'ambito della pei rge 401/2019 – Trib. Velletri - al prezzo di € 50.000,00 al lordo delle spese di procedura (All. 17) e ictu oculi di poco superiore alla somma offerta in sede di proposta transattiva rifiutata. L'istante, consapevole della perdurante esposizione debitoria nonostante la vendita coattiva del cespite cauzionale, persa la propria abitazione principale,

(All. 18).

all'esito di formale domanda presentata dall'istante a dicembre 2023 e di visita anamnestica a marzo 2024.

(All. 19).

La situazione psicofisica della istante si è ulteriormente aggravata a causa dell'aggravamento dello stato di salute (già precario) della madre attualmente degente presso una casa di riposo.

Si aggiunga che l'istante è attualmente residente presso l'abitazione di un amico di famiglia (All. 20) che momentaneamente la ospita evitandole così di doversi far "temporaneamente" carico di onerose spese per la locazione di un'immobile ad uso abitativo. In ultima, a rendere ancor più gravosa la situazione, a dicembre 2023 all'istante veniva notificato dalla AMCO (società beneficiaria della scissione di MPS con effetti giuridici a far data dall'01/12/2020, e per essa quale mandataria SPECIAL GARDANT SPA) atto di precetto (All. 21) per la somma di € 131.189,26 quale residuo credito (!) parzialmente soddisfatto nell'esecuzione immobiliare di cui sopra . Sempre con l'intento di far fronte alla perdurante esposizione debitoria, la sig.ra Dionisi formulava l'ennesima proposta per la definizione a saldo e stralcio del credito

Avv. Francesca Miranda Patrocinatore in Cassazione

Avv. Carlo Miranda

PEC: <u>francescamiranda@ordineavvocatiroma.org</u>

MAIL: avvfrancescamiranda76@gmail.com

PEC: carlomiranda@ordineavvocatiroma.org

MAIL: avvmirandacarlo@gmail.com

residual per complessivi € 35.000,00. La suddetta proposta veniva immotivatamente rifiutata con laconica risposta datata 31/01/2024 (All. 22). Senza volere entrare nel merito del quantum incredibilmente (!) azionato (non essendo questa la sede istituzionale deputata a tali valutazioni), si rappresenta che l'istante in data 08/04/2024 ha ricevuto dalla AMCO l'avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento presso terzi rubricato al n. 4899/2024 rge (Trib. Roma) in data 04/04/2024 (All. 23): la suddetta procedura ha comportato l'accantonamento dal parte del datore di lavoro della somma pari ad € 334,50 a titolo di 1/5 pignorato.

AVUTO RIGUARDO ALLE CIRCOSTANZE ESPOSTE, L'INDEBITAMENTO NON APPARE COLPOSAMENTE CAGIONATO DALLA ISTANTE, OVVERO ASCRIVIBILE AD UN DIFETTO DI DILIGENZA NEL CONTRARRE LE OBBLIGAZIONI. NELLO SPECIFICO, SI RILEVA, SULLA BASE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA E DALLE NOTIZIE RACCOLTE, L'ASSENZA DI ELEMENTI CHE ATTESTINO L'ASSUNZIONE DI DEBITI AL DI FUORI DELLE MERE NECESSITÀ, E IN OGNI CASO SI ESCLUDE CHE I DEBITI SIANO SORTI CON L'INTENZIONE IN CAPO ALL'ISTANTE DI NON RIMBORSARLI.

E' di tutta evidenza che l'istante ha originariamente assunto le obbligazioni consapevole di poter adempiere a tale impegno e convinta di poterlo fare sino a scadenza. A maggior supporto, di quanto indicato e della DILIGENZA utilizzata dalla istante si dà atto che la stessa si è rivolta al ceto finanziario solo ed esclusivamente per l'acquisto della propria abitazione principale. Si evidenzia, altresì, la DILIGENZA della istante che con le proprie forze non solo sostiene se stessa ma ha tentato più volte di ripianare i propri debiti in via transattiva e sta, altresì, cercando in ogni modo di saldare i propri debiti: non di poco conto è la circostanza che la stessa sta cercando di rientrare autonomamente dai debiti fiscali e con l'Agenzia delle Entrate e Riscossione (All. 24). È evidente che con le attuali capacità reddituali l'esecuzione del pignoramento presso terzi attualmente pendente rischierebbe di inibire la volontà solutoria della istante e la possibilità di riconquistare serenità e dignità sia dal punto di vista personale che professionale e finanziario. I debiti attualmente ascritti alla istante non paiono essere causati da colpa grave ovvero dolo da parte della sovraindebitata. Gli accadimenti innanzi narrati, in particolare il rapporto tra i primi debiti contratti e le esigenze personali di superare una situazione di imponderabile difficoltà economica, non possono che condurre ad una valutazione positiva del requisito della meritevolezza. La sig.ra Dionisi Laura si è sempre adoperata per svolgere un'attività lavorativa che garantisse a se stessa una vita dignitosa.

2. ELENCO DEI CREDITORI

Di seguito si forniscono dettagliate informazioni circa l'attuale stato di indebitamento dell'stante così da fornire all'Organo giudicante tutti gli elementi utili ad una quanto più accurata possibile valutazione dello stato di sovraindebitamento in essere.

Si riporta di seguito una tabella di dettaglio dei debiti finanziari:

	CREDITORE	DATA	TIPOLOGIA	AMMONTARE	RATA	DEBITRO	TITOLO DI
			CONTRATTO	CREDITO	MENSILE	RESIDUO	PRELAZIONE
1)	AMCO Spa (già MPS Spa)	06/10/2010	Mutuo di credito fondiario	€ 140.000,00	Variabile	€ 143.887,25 + € 247,73 (vd. precisazione credito)	Chirografario (credito residual – ipoteca escussa)

Si riporta di seguito un'ulteriore tabella di dettaglio dei debiti tributari:

	CREDITORE	ENTE IMPOSITORE	RESIDUO DEBITO IMPOSTE	TITOLO DI PRELAZIONE
1)	Agenzia Entrate	Agenzia Entrate	€ 2.527,92	Privilegiato
	Riscossione		(vd. precisazione credito)	

Avv. Francesca Miranda Patrocinatore in Cassazione

PEC: francescamiranda@ordineavvocatiroma.org MAIL: avvfrancescamiranda76@gmail.com

Avv. Carlo Miranda

PEC : <u>carlomiranda@ordineavvocatiroma.org</u>
MAIL: <u>avvmirandacarlo@gmail.com</u>

Alla luce della documentazione disponibile e dei riscontri effettuati dal gestore le posizioni debitorie possono essere così sinteticamente riepilogate e distinte per grado di privilegio:

	ELENCO CREDITORI	DEBITO RESIDUO	TITOLO DI PRELAZIONE	PREDEDUZIONE	PRIVILEGIATO / IPOTECARIO	CHIROGRAFARIO
1)	Agenzia Entrate Riscossione	€ 2.527,92	Privilegio		Х	
2)	AMCO Spa (già MPS Spa)	€ 144.134,98	Chirografario			Х
3)	Condominio Lungomare Ardeatini 46	€ 7.000,00	Chirografario			х
			SPESE DELLA	PROCEDURA		
1)	COMPENSO O.C.C.	€ 3.520,15	Prededuzione	Х		
2)	Avv. Di Nicola Barbara (Advisor)	€ 1.268,80	Prededuzione (75%) /Prelazione (25%)	X (75%)	X (25%)	

3. SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'ISTANTE

Patrimonio Immobiliare

Dalle dichiarazioni fornite dall'istante e dalla documentazione ipocatastale fornita e analizzata si evince che la istante non è titolare di diritti reali su beni immobili (All. 25).

Patrimonio Mobiliare

Da dichiarazione resa dall'istante e dalla documentazione esaminata, la istante possiede il seguente patrimonio mobiliare (All. 26):

	DESCRIZIONE	TARGA	ANNO	DIRITTO	% DIRITTO	VALORE
1)	Autovettura Daimler AG	EJ711RE	2012	Proprietà	100	€ 500,00
	Smart					

Al fine di quantificare il valore di presumibile realizzo del detto cespite, si precisa che il veicolo ha più di 10 anni ed ha un valore residuo irrilevante. Sembra anti-economico considerare la vendita dello stesso. Si precisa che la suddetta autovettura anche in considerazione del kilometraggio e dello stato in cui si trova, è priva di utilità economica per i creditori, mentre è essenziale per l'istante, essendo l'unico mezzo di trasporto che viene utilizzato sia per le necessità personali che per recarsi al lavoro sia in quanto destinata al trasporto di soggetto invalido (madre) al 100%.

Attività finanziarie

Il debitore è sottoscrittore di Polizza Fideuram Vita n. 70043022707 (All. 28) Premi versati € 23.600,00 al 31/12/2023 - valore di riscatto al 31/12/2023 pari ad € 21.212,74; il valore netto di riscatto è pari ad € 22.000,00 circa (considerando la tassazione sostitutiva e le spese di gestione) (All. 27 e 28).

Il patrimonio della istante è, altresì, composto dalla liquidità disponibile sul c/c ordinario n. 001-303478-0 riportante il saldo di € 868,52 al 30/06/2024 (All. 29).

Valore stimato del patrimonio complessivo

Avv. Francesca Miranda Patrocinatore in Cassazione

PEC: <u>francescamiranda@ordineavvocatiroma.org</u>

MAIL: <u>avvfrancescamiranda76@gmail.com</u>

Avv. Carlo Miranda

PEC : <u>carlomiranda@ordineavvocatiroma.org</u>
MAIL: <u>avvmirandacarlo@gmail.com</u>

Il valore stimato del patrimonio complessivo del debitore ammonta a complessivi € 22. 868,52 come da tabella che segue:

VALORE STIMATO					
VALORE PATRIMONIO IMMOBILIARE	€ 0,00				
VALORE PATRIMONIO MOBILIARE	€ 22. 868,52				
TOTALE	€ 22. 868,52				

a) Atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (art. 67, comma 2, lett. c), CCII):

Si riportano di seguito le informazioni dettagliate relative agli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti dal debitore negli ultimi cinque anni individuati sulla base della documentazione consegnata dal debitore e dei riscontri effettuati dal gestore.

Non risultano a conoscenza dello scrivente, atti di disposizione, compiuti dal soggetto debitore negli ultimi cinque anni (vd. ispezione ipocatastale All. 26).

b) Situazione reddituale del debitore e del suo nucleo familiare (ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera e), CCII):

Nelle tabelle che seguono sono fornite le informazioni dettagliate relative agli stipendi, alle pensioni, ai salari ed alle altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, nonché l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia. Si precisa che la Sig.ra Dionisi Laura è l'unico membro del suo nucleo familiare.

Redditi Personali del debitore

FONTE	NETTO BUSTA PAGA
Busta paga giugno 2024	€ 1.575,00 al netto del pignoramento 1/5 e del rimborso 730/2024
Busta paga maggio 2024	€ 1.547,00 al netto del pignoramento 1/5
Busta paga aprile 2024	€ 1.543,00 al netto del pignoramento 1/5
Busta paga marzo 2024	€ 1.548,00 al netto del pignoramento 1/5
Reddito netto mensile medio	€ 1.546,00 al netto del pignoramento 1/5

Si ritiene opportuno considerare il reddito netto derivante dai Modelli 730 anni 2021-2022- 2023, in quanto più attendibile (All. 30).

ANNO	TIPOLOGIA IMPIEGO	REDDITO ANNUALE	ULTERIORI REDDITI	REDDITO COMPLESSIVO ANNUALE	REDDITO MENSILE
2023	Dipendente	€ 22.221,00	-	€ 22.221,00	€ 1.851,75
2022	Dipendente	€ 21.015,00	-	€ 21.015,00	€ 1.751,25
2021	Dipendente	€ 19.546,00	-	€ 19.546,00	€ 1.628,83
Reddito netto me	ensile medio		€ 1.743,94		

Avv. Francesca Miranda Patrocinatore in Cassazione

Avv. Carlo Miranda

PEC: <u>francescamiranda@ordineavvocatiroma.org</u>

MAIL: <u>avvfrancescamiranda76@gmail.com</u>

PEC: carlomiranda@ordineavvocatiroma.org

MAIL: avvmirandacarlo@gmail.com

La Sig.ra Dionisi Laura, ad oggi, ha un contratto di lavoro come dipendente a tempo indeterminato con una retribuzione media mensile netta di circa € 1.743,94 (All.31).

c) Spese per il mantenimento della famiglia (art. 67, comma 2, lettera e), CCII))

Come già esposto, il nucleo familiare della istante è composto unicamente dalla stessa. La debitrice ha prodotto un elenco autocertificato delle spese mensili necessarie al mantenimento del suo nucleo familiare (All. 32):

Spese Utenze e condominio (contributo ospitalità)	€ 90,00
Spese mediche	€ 380,00
Spese abbigliamento	€ 50,00
Spese alimenti	€ 300,00
Spese igiene	€ 50,00
Utenze telefonia/adsl	€ 50,00
Spese benzina	€ 240,00
Varie	€ 150,00
Spese università	€ 80,00
Spese auto (manutenzione/assicurazione/bollo)	€ 110,00
TOTALE	€ 1.500,00

Sulla base dell'autocertificazione prodotta dalla debitrice il fabbisogno mensile familiare (autodichiarato) ammonta a complessivi € 1.500,00. Ile spese di mantenimento autocertificate risultano congrue in quanto in base al calcolo della soglia di povertà assoluta (ovvero il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia per evitare gravi forme di esclusione sociale nel contesto di riferimento ovvero in base all'età e al numero dei componenti, alla regione e alla tipologia del comune di residenza delle famiglie), il reddito minimo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita per un soggetto - classe di età 30-59 - ammonta ad € 1.050,06. (https://www5.istat.it/it/dati-analisi-e-prodotti/calcolatori/soglia-di-povertà *).

Ne deriva che le spese mensili, per come dichiarate dalla Debitrice, necessarie al proprio mantenimento, seppur, superiori alla soglia di povertà, rappresentano un budget bastevole ad un sostentamento dignitoso per quanto riferitoci dalla debitrice e parametrato alle esigenze connesse alle terapie farmacologiche e ai necessari trattamenti medici di cui abbisogna mensilmente.

Comparazione reddito e spese mensili:

Reddito netto mensile di circa € 1.743,94

Rata media mensile definizione agevolata ("rottamazione quater") € 23,81

Pignoramento 1/5 € 334,66

Fabbisogno Familiare (auto-dichiarato) € 1.500,00

DELTA (differenza Entrate/uscite): - € 114,53 mensile.

Pertanto, avendo attribuito alla debitrice un reddito disponibile mensile (capacità finanziaria) che ammonta mediamente a circa euro € 1.743,94 e detratte le spese per il decoroso sostentamento, la somma residua da offrire ai creditori arrotondata è pari a € 243,94.

^{*} La soglia di povertà assoluta rappresenta il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita i base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiori a tale valore monetario.

Avv. Francesca Miranda Patrocinatore in Cassazione

Avv. Carlo Miranda

 $PEC: \underline{francescamiranda@ordineavvocatiroma.org}$

MAIL: avvfrancescamiranda76@gmail.com

 ${\sf PEC:} \ \underline{carlomiranda@ordineavvocatiroma.org}$

MAIL: <u>avvmirandacarlo@gmail.com</u>

3. LA VALUTAZIONE SULLA COMPLETEZZA E SULL'ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA (ART. 68, COMMA 2, LETT. C), CCII))

Sulla scorta delle indagini svolte dal Gestore nonché dalla disamina del contenuto della proposta di ristrutturazione dei debiti (art. 67 CCII) è possibile affermare che la documentazione fornita dalla debitrice, a corredo della proposta, risulta essere completa ed attendibile.

Ciò in quanto:

la debitrice ha fornito l'elenco analitico dei propri creditori e delle cause di prelazione, nonché l'elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l'elenco delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare;

la debitrice ha fornito tutte le informazioni richieste dall'O.C.C. con comportamento collaborativo; dai riscontri effettuati dal sottoscritto gestore della crisi non risultano incongruenze od omissioni tra quanto riferito dalla debitrice e le verifiche effettuate del gestore stesso (circolarizzazioni, consultazione banche dati pubbliche, ecc.).

4. INDICAZIONE PRESUMIBILE DEI COSTI DELLA PROCEDURA (ART. 68, COMMA 2, LETT. D) CCII))

I presumibili costi della procedura sono quantificabili in complessivi 4.788,95 ed afferiscono a:

COSTI PRESUNTI DELLA PROCEDURA					
Compenso concordato OCC	€ 5.020,15				
	Nel Dettaglio:				
a) Compenso Professionale	€ 3.790,32				
b) IVA 22%	€ 815,11				
c) Rimborso 15%	€ 568,55				
d) Sconto Applicato (15%)	€ 653,83				
Compensi e spese OCC e Gestori	€ 3.520,15 (al netto dell'acconto)				
Compenso assistenza legale (Avv. DI Nicola)	€ 1.268,80 (all.33) – di cui 75% in prededuzione e 25% in prelazione				
Gestione C/C	€ 0,00				
Costo Pubblicazioni	€ 0,00				
Di cui in prededuzione	€ 4.535,19				

5. VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO (ART. 68, COMMA 3, CCII)

In riferimento alla necessità di indicare che ai fini della concessione del finanziamento, se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto o meno del merito creditizio della debitrice, lo scrivente rappresenta che dalla documentazione acquisita agli atti emerge che la valutazione del merito creditizio (che dovrebbe attestare la capacità di restituzione delle somme ricevute sulla base del rapporto rata/reddito al momento dell'erogazione e/o sulla base di una valutazione finanziaria prospettica della istante) è stata, in ogni caso, condotta in modo sommario e superficiale (avendo l'istituto bancario proposto alla istante un mutuo a tasso variabile con un tasso massimo garantito (CAP) che, laddove raggiunto, avrebbe portato alla quantificazione di una rata non sostenibile), sebbene siano stato rispettate all'atto dell'erogazione le indicazioni fornite da Banca d'Italia – rapporto attestato al 40% (T.U.B. Art. 124 Bis).

Avv. Francesca Miranda Patrocinatore in Cassazione

Avv. Carlo Miranda

PEC: <u>francescamiranda@ordineavvocatiroma.org</u>

MAIL: avvfrancescamiranda76@gmail.com

PEC : <u>carlomiranda@ordineavvocatiroma.org</u>
MAIL: <u>avvmirandacarlo@gmail.com</u>

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non valutato correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124-bis TUB che, al comma 1, recita "Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente". Tale disposizione deve, inoltre, essere posta in relazione anche al comma 5 dell'art. 124 T.U.B. il quale prevede che gli istituti finanziatori hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento "chiarimenti adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria".

6. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA

Dopo aver descritto ed analizzato lo stato passivo ed attivo della debitrice ed aver spiegato i motivi dell'odierno stato di sovraindebitamento, in questo capitolo si esporrà la proposta economica per i creditori che la debitrice propone in prima istanza all'OCC competente e successivamente al Tribunale di Roma, attraverso il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 e seguenti del nuovo Codice della Crisi.

- 1. assicurare ai creditori, dandone inoltre certezza, una quota di rientro del loro credito almeno pari a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza della debitrice;
- 2. dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dalla debitrice assicurando comunque all'istante un dignitoso tenore di vita nonchè la possibilità in futuro di far fronte al pagamento di un affitto per una propria abitazione;
- 3. trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile utilizzando le leve individuate dal CCII.

In virtù di quanto sopra e in considerazione delle previsioni circa la possibilità per la debitrice di poter mantenere una capacità reddituale all'incirca pari a quella attuale, si propone per tutti i finanziamenti e i debiti in essere una percentuale di soddisfazione come indicata nella Tabella sottostante.

In sintesi, la debitrice, avendo a disposizione un reddito mensile netto su cui fare affidamento pari ad € 1.743,94 (al lordo del 5^ pignorato), si impegnerà a versare € 243,94 oltre ad offrire un importo di € 22.000,00 dalla liquidazione della polizza Vita Fideuram. Si precisa che laddove la polizza venga liquidata ad un importo inferiore a quello sopra indicato, l'astante provvederà ad integrare la differenza.

a) Determinazione della percentuale di soddisfacimento proposta per ciascun debito

	ELENCO CREDITORI	DEBITO RESIDUO	TITOLO DI PRELAZIONE	% SODDISFACIMENTO	DEBITO RESIDUO PROPOSTO	IMPORTO RATA
1)	Ag. Entrate Riscossione	€ 2.527,92	Prelazione	100%	€ 2.527,92	€ 247,72
2)	AMCO (già MPS)	€ 144.134,98	Chiro	15,53% (= € 22.378,16)	€ 108.438,24	€ 247,72
3)	Condominio Lungomare degli Ardeatini n. 46	€ 7.000,00	Chiro	15,52% (= € 1.086,80)	€ 5.786,06	€ 247,72
4)	Avv. Di Nicola Barbara (Advisor)	€ 253,76	Prelazione	25%	€ 253,76	€ 247,72
			SPESE IN PREI	DEDUZIONE		
1)	COMPENSO O.C.C.	€ 3.520,15	Prededuzione	100%	€ 3.520,15	€ 247,72
2)	Avv. Di Nicola Barbara (Advisor)	€ 1.015,04	Prededuzione	75%	€ 1.015,04	€ 247,72

Avv. Francesca Miranda Patrocinatore in Cassazione

PEC: francescamiranda@ordineavvocatiroma.org MAIL: avvfrancescamiranda76@gmail.com

Avv. Carlo Miranda

PEC : <u>carlomiranda@ordineavvocatiroma.org</u>
MAIL: <u>avvmirandacarlo@gmail.com</u>

Alla luce delle informazioni esposte nei precedenti paragrafi il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore appare sostenibile, considerato che il reddito mensile attuale è di circa € 1.743,94 e che le spese mensili ammontano ad euro € 1.500,00, e, pertanto, l'istante è in grado con le sole proprie forze di offrire la rata mensile proposta nel piano di rientro.

7. VALUTAZIONE DELL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Si riporta nella tabella che segue il valore stimato del patrimonio complessivo della debitrice:

BENI DA LIQUIDARE	IMPORTO REALIZZABILE	TEMPO DI REALIZZO
Polizza Fideuram Vita n. 70043022707	€ 22.000,00	entro 36 mesi
Autovettura	€ 0,00	-
TOTALE	€ 22.000,00	
IMPRTO REALIZZABILE CO	SOLUZIONE PROPOSTA DAL DEBITORE	
€ 22.0	€ 22.000,00	

8. COERENZA DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE PROPOSTO CON LE PREVISIONI IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO

Il sottoscritto gestore della crisi alla luce degli elementi esposti ritiene di poter affermare che:

- il piano viene proposto ai sensi dell'art. 67, comma 1, CCII;
- la debitrice si trova in stato di sovraindebitamento così come definito dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII;
- la proposta di ristrutturazione dei debiti rispetta le disposizioni di cui all' art. 67, comma 2, CCII (elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione dovuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del nucleo familiare corredato dal certificato dello stato di famiglia);
- sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. a), CCII);
- sono state esposte le ragioni dell'incapacità della debitrice di adempiere le obbligazioni (art. 68, comma 2, lett. b), CCII));
- è stata verificata la completezza ed attendibilità della documentazione allegata alla domanda (art. 68, comma 2, lett. c), CCII)).
- È stata analizzata positivamente la condizione soggettiva ostativa della debitrice che non è stata esdebitata nei cinque anni precedenti, non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte ovvero non ha determinato situazione di sovraindebitamento con colpa grave o frode (art. 69 CCII).

Lo stato di sovraindebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito dell'insorgenza di una serie di accidenti che hanno colpito la debitrice dalla separazione coniugale in poi, facendola cadere in una sorta di spirale perversa;

L'incolpevolezza, alla luce delle superiori considerazioni è del tutto evidente.

Avv. Francesca Miranda Patrocinatore in Cassazione

Avv. Carlo Miranda

PEC: <u>francescamiranda@ordineavvocatiroma.org</u>

MAIL: avvfrancescamiranda76@gmail.com

PEC: carlomiranda@ordineavvocatiroma.org

MAIL: avvmirandacarlo@gmail.com

9. SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI PRIVILEGIATI, PIGNORATIZI O IPOTECARI IN MISURA NON INFERIORE ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA (ART. 67, COMMA 4, CCII)

Lo scrivente gestore della crisi ha valutato anche la convenienza del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore rispetto all'ipotesi alternativa di liquidazione dei beni di proprietà della debitrice in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato della liquidazione.

Considerato che il patrimonio della debitrice è stimabile in € 22. 868,52, lo scrivente ritiene che allo stato attuale la ristrutturazione del debito del consumatore sia la prospettiva più favorevole a soddisfare le pretese creditorie in termini di realizzo, garantendo ai creditori muniti di privilegio generale il pagamento non inferiore a quanto realizzabile in caso di liquidazione.

PIANO DI AMMORTAMENTO - Importo € 30.781,84

Numero Rate: 36

Frequenza Rata: mensile

Tasso Interesse: 1%

(All. 34)

In conclusione, l'esdebitazione oltre che un diritto rappresenta per l'istante un'opportunità sia per se stessa che per l'economia in generale.

L'istante avrà così modo di riacquistare un po' di serenità e di dignità: sarào allegerita da un carico debitorio insostenibile che finirebbe con molta probabilità per attrarla nell'orbita dell'usura e dell'estorsione.

10. SOSPENSIONE ESECUZIONE IMMOBILIARE E DIVIETO DI AZIONI ESECUTIVE E CAUTELARI

L'art 70 comma 44 CCII stabilisce che "con il decreto di cui al comma 1 i giudice su istanza del debitore può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano....e disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore".

Nel caso de quo non vi è dubbio che la procedura esecutiva mobiliare presso terzi nrge 4899/2024 - Trib di Roma promossa in danno della ricorrente andrebbe a pregiudicare la fattibilità del proponendo piano.

* * * * *

Tutto ciò premesso la ricorrente e per essa L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "A Sostegno del Debitore "così come rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, rassegna le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disporre:

- 1) l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex artt. 67 e ss. CCI;
- **2)** la pubblicazione, sull'apposita area del sito web del Tribunale di Roma, della proposta sopra descritta, ex art. 70, primo comma, CCI;
- **3)** il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari individuali nei confronti dei beni compresi nel Patrimonio del Ricorrente con specifico riferimento alla procedura nrge. 4899/2024 pendente presso il Trib. Roma;

Avv. Francesca Miranda Patrocinatore in Cassazione

Avv. Carlo Miranda

PEC: francescamiranda@ordineavvocatiroma.org

 $MAIL: \underline{avvfrances camiranda 76@gmail.com}$

PEC: <u>carlomiranda@ordineavvocatiroma.org</u>
MAIL: <u>avvmirandacarlo@gmail.com</u>

4) ogni eventuale ed opportuna misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio della debitrice istante sino alla conclusione del procedimento.

<u>In subordine</u>, nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Tribunale adito ritenga di non poter disporre l'apertura della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, voglia in ogni caso valutare e, per l'effetto, dichiarare l'apertura della liquidazione controllata di cui agli art..270 e ss. del CCII.

* * * * *

Si allegano:

- All. 1) Provvedimento di Giustizia in favore dell'OCC " A Sostegno del Debitore"
- All. 2) Istanza OCC Sig.ra Dionisi
- All. 3) Nomina Gestore della Composizione della Crisi Avv. Francesca Miranda
- All. 4) Preventivo OCC sottoscritto
- All. 5) Richiesta certificazione crediti e risposte pervenute a mezzo pec dagli Enti
- All. 5 bis) Visura assenza protesti
- All. 5 ter) Banche dati Crif Banca d'Italia e CTC
- All. 5 quater) Casellario Giudiziario
- All. 5 quinquies) Carichi pendenti
- All. 6) Certificato contestuale residenza stato civile e stato di famiglia
- All. 7) Contratto mutuo a rogito Notaio Claudio Cerini rep. 214.400/racc. 63880
- All. 8) Buste paga 2010.
- All. 9) Contratto lavoro ADS Spa 2011 e 2013
- All. 10) Contratto acquisto auto 2012
- All. 11) Moratorie
- All. 12) Appalto lavori straordinaria manutenzione condominio
- All. 13) Comunicazione ADS Spa intervento CIGC
- All. 14) Accordi transattivi Condominio
- All. 15) Proposte transattive Banca (e relativi dinieghi)
- All. 16) Atto precetto 2019
- All.17) Decreto trasferimento bene in Ardea
- All. 18) Relazione psichiatrica
- All. 19) Verbale Inps accertamento invalidità sig.ra Dionisi
- All. 20) Dichiarazione
- All. 21) Atto precetto 2023
- All. 22) Proposta transattiva 2023 relativo diniego
- All. 23) Avviso iscrizione a ruolo ppt
- All. 24) Rottamazione quater
- All. 25) Ispezione catastale e ipocatastale
- All. 26) Visura Pra
- All. 27) Polizza Fideuram Vita n. 70043022707
- All. 28) Certificazione valore polizza al 31/12/2023
- All. 29) Estratti c/c ordinario n. 001-303478-0
- All. 30) Buste paga aprile/giugno 2024
- All. 31) Modelli 730/2022 -2023- 2024
- All. 32) Autocertificazione spese mensili
- All. 33) Proforma Assistente Legale Avv. Di Nicola

Avv. Francesca Miranda Patrocinatore in Cassazione

PEC: <u>francescamiranda@ordineavvocatiroma.org</u>
MAIL: <u>avvfrancescamiranda76@gmail.com</u>

Avv. Carlo Miranda

PEC : <u>carlomiranda@ordineavvocatiroma.org</u>
MAIL: <u>avvmirandacarlo@gmail.com</u>

All.33 bis) Mandato Advisor Avv. Barbara Di Nicola + PEC Advisor da/verso OCC ed Enti

All. 34) Piano di ammortamento

All. 35) RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI ai sensi dell'art. 68, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14

Con osservanza.

Roma, 11/09/2024

Debitrice Istante

Laura Dionisi

II Gestore

Avv. Francesca Miranda